

Estratto del Regolamento di Polizia urbana 2008

CAPO X – ESERCIZIO DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO SU STRADA

Art. 80 - Esercizio libero dell'arte e dello spettacolo su strada

Art. 81- Limiti soggettivi all'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada

Art. 82 - Modalità nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada

Art. 83 - Occupazione del suolo e utilizzo di superfici

CAPO X

ESERCIZIO DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO SU STRADA

Art. 80

Esercizio libero dell'arte e dello spettacolo su strada

1. Il Comune di Trento riconosce l'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada quale fenomeno culturale da esercitarsi sul territorio comunale, nei limiti del presente capo.
2. Il Comune di Trento individua ed identifica con apposita segnaletica, posizioni nelle quali, dalle ore nove alle ore ventidue nel periodo estivo e dalle ore nove alle venti nei restanti periodi dell'anno, si possa esercitare, senza previa comunicazione ed anche amplificando, i suoni l'arte e lo spettacolo su strada.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 e alla sanzione accessoria della proibizione di esibirsi per un mese dal giorno in cui diviene definitiva la sanzione applicata.

Art. 81

Limiti soggettivi all'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada

1. L'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada con emissioni vocali e sonore in luoghi diversi da quelli individuati dal Comune di Trento è soggetto a comunicazione, per un massimo di quaranta giornate per anno solare, per artista.
2. La comunicazione è presentata personalmente al Comando della Polizia municipale, per ogni esibizione, nei tre giorni precedenti il giorno individuato per la esibizione.
3. La copia della presa d'atto della comunicazione, rilasciata dal Comando della Polizia municipale, è esibita dall'interessato su richiesta degli organi di vigilanza.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 e alla sanzione accessoria della proibizione di esibirsi per un mese dal giorno in cui diviene definitiva la sanzione applicata.

Art. 82

Modalità nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada

Nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada non è praticato il commercio su aree pubbliche ad eccezione della vendita di proprie opere di carattere creativo e d'ingegno, non è ostacolata altra iniziativa economica privata o pubblica, non è recato disturbo alle persone, non è chiesto il pagamento di un biglietto, né un preciso corrispettivo per l'esibizione. E' consentita, esclusivamente, l'offerta "a cappello".

1. L'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada è vietato nelle adiacenze di siti sensibili così come definiti dal comma 2 dell'articolo 52 del presente regolamento. Sono inoltre classificati siti sensibili, ai fini del presente comma, i luoghi di culto e i cimiteri durante le funzioni religiose.
2. Nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada in luoghi diversi da quelli individuati dal Comune di Trento è vietato amplificare i suoni con strumentazione aggiuntiva.
3. Nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada in luoghi diversi da quelli individuati dal Comune di Trento, per ogni via o piazza, per ogni giorno, le esibizioni con emissioni vocali e sonore durano, durante il periodo estivo, due ore tra le nove e le dodici e due ore tra le quindici e le ventidue, mentre nei rimanenti periodi dell'anno due ore tra le ore nove e le dodici e due ore tra le quindici e le venti.
4. Chi si esibisce con emissioni vocali e sonore in luoghi diversi da quelli individuati dal Comune di Trento lo può fare quattro ore al giorno.
5. I punti d'esibizione con emissioni vocali e sonore diversi da quelli individuati dal Comune di Trento distano tra di loro almeno cento metri.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo, al di fuori delle ipotesi di reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 e alla sanzione accessoria della proibizione di esibirsi per un mese dal giorno in cui diviene definitiva la sanzione applicata.

Art. 83

Occupazione del suolo e utilizzo di superfici

1. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista non si protrae oltre il tempo necessario all'esibizione. Durante l'occupazione è garantita la mobilità di veicoli e pedoni.
2. Nell'esercizio di tecniche di disegno (madonnari) sono utilizzati materiali che non danneggiano il sedime stradale.
3. L'artista di strada è responsabile d'eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata causati dalla sua esibizione.
4. Il Comune di Trento declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti dal comportamento dell'artista.
5. L'artista da strada cura la pulizia dello spazio utilizzato, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione.
6. E' vietato occupare lo spazio necessario per l'esibizione con strutture permanenti e fisse.
7. In considerazione del carattere durevole degli effetti dell'arte dei "graffiti" e dei "murales", il Comune di Trento periodicamente individua idonei siti le cui superfici sono destinate all'esercizio di tale arte, in deroga ai divieti previsti al comma 3 dell'articolo 32 del presente regolamento.
8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 e alla sanzione accessoria della proibizione di esibirsi per un mese dal giorno in cui diviene definitiva la sanzione applicata.